

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.9.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Onere di specifica contestazione, contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti cd. principali

Per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, (che ha modificato il comma 1 dell'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda) l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, cosicché i suddetti fatti, se non contestati, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedono una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti cd. principali, costitutivi del diritto azionato, ex adverso allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.

...omissis...

- che il primo motivo infondato. Infatti, poichè il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Pertanto, nella specie non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata considerazione del documento di messa in mora sul quale l'attore appellante fonda la decorrenza degli interessi, atteso che il vizio di omessa pronuncia è escluso dalla pronuncia sulla decorrenza degli interessi che rappresentava l'oggetto della domanda il cui esame era stato devoluto al giudice d'appello (e plurimis Cass. 17 marzo 2006, n. 5277; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388);

- che il secondo motivo è fondato. Invero, soltanto nei giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, (che ha modificato il comma 1 dell'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda), affinché il fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, così da poter fondare la decisione ancorchè non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo che la controparte ammetta il fatto esplicitamente o che imponi il sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con la sua negazione (Cass. 16 novembre 2012, n. 20211). Per i giudizi instaurati successivamente l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, cosicchè i suddetti fatti, se non contestati, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedono una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti cd. principali, costitutivi del diritto azionato, ex adverso allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione (Cass. 19 agosto 2008, n. 18399; in generale sull'onere del convenuto di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, v. Cass. 27 febbraio 2008, n. 5191; Cass. 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. 15 ottobre 2014, n. 21847).

Ne consegue che, in difetto di contestazioni da parte delle amministrazioni convenute, l'attore non aveva l'onere di provare la costituzione in mora dal 4

settembre 1991, come dedotto con la citazione (pag. 2 della sentenza impugnata);

- che all'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del terzo;
- che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere nel merito e condannare l'xxxxxxxA al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dal Tribunale dal 4 settembre 1991 e non dalla data della proposizione della domanda;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'xxxxal pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dal Tribunale di Roma con sentenza 33060/2003 dal 4 settembre 1991 anzichè dalla data della domanda; condanna l'xxxxal rimborso delle spese di lite liquidate quanto al giudizio di primo grado nella misura stabilita dal Tribunale; quanto al giudizio di appello in Euro 10.500,00 di cui 9.000,00 per onorari e 1.000,00 per diritti di procuratore; quanto al giudizio di cassazione in Euro 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre, per tutti i giudizi, spese generali, IVA e CP. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
